



MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLA PREVIDENZA

Decreto 11 maggio 1914 del Ministro di Agricoltura Industria e Commercio che approva il piano di riparto del patrimonio della Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni, con sede in Torino, in liquidazione.

Gazzetta Ufficiale del Regno del 15 maggio 1914, n. 115

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduta la legge 4 aprile 1912, n. 305;

Veduti gli articoli da 61 a 67 del regolamento approvato con R. decreto 5 agosto 1912, n. 939;

Veduti i RR. decreti 9 gennaio 1913 e 3 febbraio 1913, con i quali fu provveduto alla nomina del R. commissario liquidatore della Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni, con sede in Torino;

Veduto il piano di riparto del patrimonio della Cassa, presentato dal R. commissario liquidatore della Cassa medesima;

Determina:

Art. 1.

È approvato il piano di riparto del patrimonio della Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni, con sede in Torino, unito al presente decreto.

Art. 2.

Il recesso, a norma dell'art. 23 della legge 4 aprile 1912, n. 305 potrà essere esercitato in uno dei seguenti modi:

1° mediante dichiarazione annotata personalmente dal socio che recede nel libro dei soci, oppure notificata alla Società per atto di usciere, anche in carta libera, ai sensi degli articoli 226 e 228 del Codice di commercio;

2° invianio, mediante lettera raccomandata, direttamente al R. commissario liquidatore della Cassa analoga domanda, anche in carta libera, ma con la firma debitamente autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune nel quale il socio risiede, se si tratta di soci residenti nel Regno, o presentando tale domanda ad uno dei Regi Uffici Consolari, se si tratta di soci residenti all'estero.

Per i minorenni non emancipati e per gli interdetti, la facoltà di recesso dovrà essere esercitata dai loro legali rappresentanti.

In qualsiasi caso, la dichiarazione o la domanda di recesso dovrà essere accompagnata dal libretto di iscrizione a socio della Cassa.

Art. 3.

Le quote assegnate ai soci deceduti dopo il 31 dicembre 1912 spettano agli eredi dei soci stessi.

Roma, 11 maggio 1914.

Il ministro
CAVASOLA.

